



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO BARISUB TORINO

STATUTO

Approvato dall'assemblea straordinaria dei soci
del 30 novembre 2006

e successive modifiche
del 14 ottobre 2019

STATUTO

CIRCOLO BARISUB - TORINO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE

Nell'anno 1969 si è costituita in Torino l'Associazione sportiva dilettantistica CIRCOLO BARISUB, che, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile viene oggi denominata Circolo Barisub – Torino - Associazione Sportiva Dilettantistica, in breve "A.S.D. BARISUB".

ARTICOLO 2 SEDE E DURATA

La sede del Circolo Barisub – Torino - Associazione Sportiva Dilettantistica è in Torino Corso G. Ferraris, 294. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

ARTICOLO 3 SCOPO

Il Circolo Barisub – Torino - Associazione Sportiva Dilettantistica è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

Il Circolo Barisub – Torino - Associazione Sportiva Dilettantistica ha per scopo il miglioramento psico - fisico e morale della collettività favorendo la diffusione e la pratica sia agonistica (dilettanti) che didattica e/o formativa e di propaganda dello sport in genere ed in particolare delle attività natatorie e subacquee nell'ambito del regolamento dettato dall'Associazione Specialistica FIAS a cui aderisce.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, il Circolo Barisub – Torino - Associazione Sportiva Dilettantistica potrà:

1. perseguire finalità sportive dilettantistiche, amatoriali e ricreative attraverso la gestione di attività sportive, agonistiche, didattiche, ricreative ed aggregative ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero;
2. svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione e realizzazione di immobili, di impianti ed attrezzature sportive e ricreative per il conseguimento delle finalità sociali;
3. partecipare alla promozione, all'organizzazione e allo svolgimento di gare, campionati ed in generale all'attività sportiva dilettantistica dell'associazione specialistica FIAS a cui il circolo aderisce e dell'Ente di Promozione sportiva cui intende aderire;
4. espletare l'attività di Protezione Civile e di Formazione Professionale, secondo le vigenti disposizioni legislative, attraverso la creazione, lo sviluppo e/o la partecipazione a Nuclei di Protezione Civile;
5. promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
6. svolgere attività ricreative in favore dei propri soci correlate allo scopo sociale, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

Il Circolo Barisub – Torino - Associazione Sportiva Dilettantistica intende affiliarsi ad un ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo Statuto di dell'Ente di Promozione Sportiva di riferimento e alle normative e regolamenti della FIAS e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Il Circolo Barisub – Torino - Associazione Sportiva Dilettantistica potrà inoltre aderire ad altre Associazioni o Società aventi finalità analoghe alle proprie.

Il Circolo Barisub – Torino – Associazione Sportiva Dilettantistica è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti i soci, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio annuale.

L'associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

ARTICOLO 4 SOCI

Sono soci ordinari del Circolo Barisub – Associazione Sportiva Dilettantistica tutti coloro che. Previa domanda di ammissione e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione. Per soci si intendono esclusivamente persone fisiche. L'adesione al Circolo Barisub – Torino - Associazione Sportiva Dilettantistica è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ARTICOLO 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto.

Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 12. La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle attività e iniziative organizzate e promosse dall'Associazione e frequentare la sede della stessa.

I soci hanno il dovere di difendere in campo sportivo il buon nome del Circolo Barisub – Torino - Associazione Sportiva Dilettantistica e di osservare le regole dettate dalla Federazione ed organismi ai quali l'Associazione aderisce.

ARTICOLO 6 DECADENZA DEI SOCI

La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

- a) per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo;
- b) per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c) per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale.

Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere al Circolo, non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 7 ORGANI SOCIALI

Gli organi del Circolo Barisub – Torino - Associazione Sportiva Dilettantistica sono:

- L'Assemblea generale dei soci;
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Il Centro Tecnico
- Il Collegio di controllo amministrativo e contabile
- Il Collegio dei probiviri.

ARTICOLO 8 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo del Circolo Barisub – Torino - Associazione Sportiva Dilettantistica ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati che all'atto della richiesta ne

propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione i soli soci non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all'Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 9 VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La data della seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata a distanza di almeno seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata a distanza di almeno 24 ore da quella della prima.

ARTICOLO 10 ASSEMBLEA ORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 15 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede del Circolo e comunicazione sul sito internet www.barisub.it. In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano). Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione nonché in merito:

- all'approvazione dei rendiconti economici consuntivi e preventivi di ciascun anno;
- all'approvazione dei regolamenti sociali;
- all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio di controllo amministrativo e contabile;
- a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede del Circolo e comunicazione sul sito internet www.barisub.it. In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano). Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

L'assemblea straordinaria potrà deliberare la modifica della veste giuridica in società sportiva qualora ciò si rendesse opportuno per l'ampliamento delle attività statutarie.

ARTICOLO 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 5 membri. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere, la funzione di Tesoriere potrà essere svolta in associazione ad una delle nomine predefinite. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell'ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e tenuto conto dei divieti e delle incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi.

E' fatto divieto per gli amministratori o componenti del Consiglio direttivo di ricoprire la medesima carica in altra ASD o SSD per le medesime discipline sportive.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 13 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) convocare le assemblee dei soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi l'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- e) attuare le finalità previste dallo statuto e le delibere prese dall'Assemblea dei soci;
- f) affidare a singoli consiglieri la responsabilità di singole attività sportive, amministrative o gestionali, precisando comunque che in caso di divergenze le decisioni del Consiglio Direttivo prevalgono sempre su quelle dei consiglieri delegati.

ARTICOLO 14 IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante del Circolo e può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto del

Circolo, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano.

15 IL CENTRO TECNICO

Il Centro Tecnico è l'organo tecnico del Circolo.

I suoi componenti, nel numero minimo di tre, sono eletti dai soci con qualifica di istruttori e allievi istruttori, operanti ed in lista attiva ed in regola con il tesseramento e le norme della FIAS, con le stesse modalità dell'Assemblea Ordinaria. Fra i componenti del Centro Tecnico viene eletto un Direttore Tecnico che partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo per rappresentare le esigenze tecniche e didattiche, ma senza diritto di voto. Ad esso compete di sovrintendere ed organizzare la scuola ed i corsi federali secondo le direttive del Centro Tecnico nazionale della FIAS e ne risponde al Consiglio Direttivo.

Il Direttore del Centro Tecnico potrà, senza formalità, convocare la riunione di tutti gli istruttori tutte le volte che ne ravvisi la necessità in merito alla gestione dell'attività didattica.

ARTICOLO 16 IL COLLEGIO DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE

La gestione economica dell'associazione è controllata da un Collegio costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci. I componenti del Collegio dovranno accertare periodicamente, senza necessità di preavviso ed anche singolarmente, la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale. Tale operazione dovrà essere effettuata obbligatoriamente almeno una volta all'anno in previsione dell'Assemblea dei Soci, a cui il Collegio riferirà sulla congruenza dei valori esposti nel rendiconto. Analogamente il Collegio potrà effettuare ispezioni e controlli su esplicita richiesta dell'Assemblea.

ARTICOLO 17 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci al momento del rinnovo delle cariche sociali, i quali nominano nel loro seno un Presidente.

Il Collegio dei Probiviri oltre ad avere le funzioni carattere disciplinare stabilite dal regolamento, si pronuncia insindacabilmente sulla interpretazione dello statuto e del Regolamento.

ARTICOLO 18 DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, subentreranno i primi dei non eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nel primo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria del Circolo, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto, oppure in caso di carenza degli stessi, da parte del Collegio dei Probiviri o del socio più anziano.

I consiglieri che ai sensi dell'art. 6 del presente statuto siano decaduti dalla qualifica di socio risulteranno automaticamente decaduti dalla carica rivestita.

ARTICOLO 19 IL RENDICONTO

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario del Circolo, da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico - finanziaria della Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Il rendiconto consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

ARTICOLO 20 ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1 settembre di ciascun anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo. L'esercizio di bilancio invece inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 21 ENTRATE

Le entrate del Circolo Barisub – Torino - Associazione Sportiva Dilettantistica sono costituite:

- a) dalle quote sociali versate dai singoli associati, proposte dal consiglio direttivo, ed approvate dall'assemblea ordinaria annuale;
- b) da tutti gli introiti che possono provenire al Circolo dallo svolgimento delle sue attività sociali, istituzionali e ricreative;
- c) da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell'associazione purché non in contrasto con le finalità sociali.

ARTICOLO 22 IL PATRIMONIO

Il patrimonio del Circolo è costituito:

- a) da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione, anche in seguito a contributi di privati od enti, successioni, lasciti e donazioni;
- b) dai proventi delle quote associative annuali;
- c) dagli introiti di manifestazioni, iniziative ed attività svolte dal circolo nel rispetto dello scopo sociale.

E' fatto divieto di distribuire tra gli associati anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 23 SCIoglimento

Lo scioglimento del Circolo Barisub – Torino - Associazione Sportiva Dilettantistica è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea, all'atto di scioglimento del Circolo, nominerà uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 24 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I soci si impegnano a non adire il Giudice ordinario per qualsiasi controversia inerente i rapporti associativi. Tali controversie saranno sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri del Circolo. In caso di opposizione a tale decisione da una delle parti si ricorrerà all'arbitrato del Presidente del Collegio dei Probiviri della Sezione Territoriale FIAS di riferimento, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della provincia in cui ha sede il Circolo, dall'arbitro nominato.

ARTICOLO 25 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del Coni, dello Ente di promozione e della FIAS a cui il Circolo Barisub – Torino - Associazione Sportiva

Dilettantistica è affiliato ed in via residuale le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.

Statuto approvato all'assemblea straordinaria dei soci del 30 novembre 2006 e successivamente modificato il 14 ottobre 2019.